

	STATUTO	Allegato "E"
	"SENZA SBARRE"	Raccolta n. 21.823
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	ENTE DEL TERZO SETTORE	
	ARTICOLO 1 – NORMATIVA APPLICABILE	
	1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"),	
	dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal-	
	le leggi e regolamenti che disciplinano la materia.	
	2 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la	
	partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. E' fa-	
	coltà dell'Associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della perso-	
	nalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.	
	ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE	
	1 E' costituita l'associazione denominata "SENZA SBARRE" APS con sede legale in	
	contrada San Vittore in Andria, presso la masseria "San Vittore" ..	
	2 L'acronimo APS e la denominazione di Associazione di Promozione Sociale posso-	
	no essere usati solo se e fintanto che l'associazione è iscritta nella sezione APS del	
	RUNTS.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deli-	
	bera dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 4 – FINALITA'	
	1 L'associazione promuove e realizza l'accoglienza, la rieducazione, il reinserimen-	
	to socio-lavorativo, la riconciliazione, la riparazione, la restituzione di persone con-	
	dannate alla espiazione di una pena detentiva in misura alternativa al carcere me-	

	diante l'istituzione di comunità di rieducazione per adulti, che opera in forma resi-	
	denziale e non residenziale, ed in ogni modalità intermedia che si reputi necessa-	
	ria.	
	2. Allo stesso modo si propone di accogliere persone sottoposte a misure cautelari	
	che accettano le finalità ed il programma comunitario di cui al comma 1.	
	3. Il progetto educativo e di formazione integrale della persona si ispira alla conce-	
	zione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio, ma a-	
	gisce in favore di tutti coloro che ne facciano richiesta e si impegnino a rispettare	
	le regole di convivenza della comunità, senza discriminazione alcuna in relazione	
	alla appartenenza a religioni od etnie diverse, ovvero in relazione all'orientamento	
	sessuale.	
	4. L'Associazione non ha fini di lucro.	
	5. L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civi-	
	che, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusi-	
	va o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo	
	art. 5.	
	6 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, o-	
	pera mediante comunità di rieducazione per adulti e si ispira alle norme di cui agli	
	artt. 2, 3,4, 9, 18,e 118, comma 4, della Costituzione, ed in particolare al fine di so-	
	stenere la effettiva attuazione dell'art. 27 co. 3 della Costituzione; a tal fine si pro-	
	pone di:	
	- accogliere le persone condannate ad una pena detentiva in misura alternativa,	
	ovvero sottoposte ad una misura cautelare ;	
	- attuare i programmi rieducativi e riabilitativi, d'intesa con le istituzioni preposte	
	alla adozione dei programmi trattamentali disposti in ambito giudiziario, al fine di	

	favorire ed accelerare il percorso di revisione critica del proprio operato;	
	- realizzare attività di formazione al lavoro ed alla educazione civica, come progetto integrale di formazione della persona;	
	- promuovere il reinserimento socio-lavorativo dei condannati;	
	- favorire la riconciliazione dei condannati con le vittime, con se stessi e le proprie famiglie;	
	- sostenere la riparazione giudiziaria mediante la mediazione penale, ed in particolare gli incontri con le vittime ed i danneggiati;	
	- incoraggiare, ove possibile, la restituzione del maltolto, anche attraverso forme sussidiarie, quali attività di volontariato sociale;	
	- sviluppare programmi di formazione anche nei confronti della società civile al fine di rimuovere i pregiudizi e gli ostacoli che impediscono il reinserimento dei condannati;	
	- promuovere attività culturali e formative in generale, anche al fine di realizzare momenti di effettiva integrazione sociale;	
	- promuovere ogni iniziativa utile a favorire ed incoraggiare il superamento del carcere come unico modello di espiazione della pena, e di promuovere forme di trattamento penitenziario orientate al maggiore rispetto della dignità della persona, al senso di umanità, ed alla rieducazione, secondo quanto previsto dalla Costituzione;	
	- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, collaborando con tutte le istituzioni educative operanti sul territorio.	
	In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo impegnarsi per:	

	a) creare attività lavorative al fine di consentire la formazione al lavoro e di	
	garantire una nuova dignità sociale ai condannati impegnati nei program-	
	mi trattamentali;	
	b) realizzare attività di rieducazione e formazione sociale mediante corsi spe-	
	cialistici, ed attività culturali e ricreative, anche di natura sportiva;	
	c) organizzare e promuovere il volontariato sociale dei condannati, quale	
	mezzo per il riscatto sociale ed il reinserimento nelle comunità di apparte-	
	nenza.	
	d) organizzare e promuovere il volontariato sociale delle persone, specie i	
	più giovani, a favore dei condannati, favorendo la interazione con gli affi-	
	dati quale modello educativo attraverso l'esempio e la testimonianza;	
	e) accogliere le vittime dei reati ed i famigliari degli stessi condannati al fine	
	di superare la concezione di segregazione del carcere e promuovere la ri-	
	conciliazione e la riparazione, mediata attraverso personale qualificato;	
	f) collaborare con la scuola e le altre agenzie educative, incluse le famiglie,	
	presenti nel territorio, al fine di costituire una rete che attui e promuova	
	la formazione culturale, sociale, ambientale e umana dei soggetti condan-	
	nati.	
	ARTICOLO 5 – OGGETTO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
	1 L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:	
	1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 c.1,	
	lett. d) del D. Lgs. n. 117 /2017;	
	2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5	

	c. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 117 /2017;	
	3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o re-	
	ligioso ai sensi dell'art. 5 c.1, lett. k) del D. Lgs. n. 117 /2017;	
	4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-	
	stica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contra-	
	sto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 c.1, lett. l) del D. Lgs. n. 117/2017;	
	5) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,	
	di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazioni, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come	
	un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svan-	
	taggiata, situata, di norma, in un paese "In via di sviluppo" sulla base di un accor-	
	do di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del pro-	
	duttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel ri-	
	spetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavo-	
	ratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali	
	nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 5 co. 1 lett. o) d. lgs. n 117/2017;	
	6) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei la-	
	voratori delle persone di cui all'art. 2 co. 4 del d. lgs. recante revisione della disci-	
	plina in materia d'impresa sociale, di cui all'art. 1 co. 2 lett. c) della legge 6 giugno	
	2016 n. 106, secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 1 lett. p) d. lgs. n. 117/2017;	
	7) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. q) del D. Lgs. n.	
	117/2017;	

	8) agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e succes-	
	sive modificazioni, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 1 lett. s) del d. lgs. n.	
	117/2017;	
	9) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di dena-	
	ro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse gene-	
	rale, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 1 lett. u) d. lgs. n. 117/2017;	
	10) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violen-	
	za e della difesa non armata, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 1 lett. v) d.	
	lgs. n. 117/2017;	
	11) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici, nonché dei diritti	
	dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5	
	del d. lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiu-	
	to reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000	
	n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1 co. 266 della legge 24 dicembre	
	2007 n. 244, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 1 lett. w) d. lgs. n. 117/2017;	
	12) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata ai sensi dell’art.5 c.1, lett. z) del D. Lgs. n.117 /2017.	
	2 Tutte le attività dell’APS “Senza sbarre”, da svolgersi nel rispetto delle finalità	
	statutarie, sono destinate ai propri soci e loro familiari e ai terzi, avvalendosi in	
	modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, delle associazioni e	
	delle cooperative associate.	
	3 L’APS “Senza sbarre” potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condi-	
	zione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse genera-	
	le, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo, e nel rispetto dei criteri	

	e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di	
	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.	
	4 L'APS " Senza sbarre" può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico,	
	in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.	
	5 L'APS "Senza sbarre" potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto	
	Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti	
	e di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Setto-	
	re, ovvero di associazioni e cooperative associate.	
	6 É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e ri-	
	serve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, ammini-	
	stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ARTICOLO 6 – I SOCI	
	1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le	
	persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a	
	parteciparvi come Soci, le associazioni e le cooperative che perseguono scopi coe-	
	renti con le finalità dell'APS "Senza sbarre", e fintanto che non si verifichi una cau-	
	sa di cessazione della loro qualità di Soci.	
	2 Possono far parte della APS "Senza sbarre", le persone fisiche, le associazioni e	
	le cooperative che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.	
	3 Sono soci coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione pre-	
	via iscrizione alla stessa.	
	4 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo	
	su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed an-	

a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;		
b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;		
c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.		
ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO		
1 La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:		
- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;		
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;		
- per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.		
2 Il socio cessato può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.		
3 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione dalla APS della comunicazione da parte del socio.		
4 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere		

	motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta)	
	giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre	
	appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Colle-	
	gio dei Garanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il	
	ricevimento; il Collegio dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal-	
	la data di ricevimento dell'istanza.	
	5 All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di	
	convocazione del Collegio dei Garanti, ai fini del ricorso, il socio interessato dal	
	provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare	
	all'Assemblea dei soci ma non ha diritto di voto.	
	6 Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non	
	può chiedere la restituzione delle quote versate non ha alcun diritto sul patrimo-	
	nio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta	
	per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio.	
	ARTICOLO 9 – SOCI SOSTENITORI	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'APS "Senza sbarre" anche soci so-	
	stenitori che intendono partecipare alla promozione delle attività dell'APS	
	contribuendo finanziariamente o con la propria opera al perseguimento	
	degli scopi sociali.	
	2. I soci sostenitori non hanno diritto all'elettorato passivo o attivo, e posso-	
	no essere ammessi ad assistere all'assemblea dei soci, previa deliberazio-	
	ne favorevole del Consiglio direttivo.	
	3. Gli stessi sono soggetti ai doveri dei soci previsti dall'art. 7 che precede e,	
	con le stesse modalità di cui al precedente comma 2, possono essere am-	

	4 Spetta all'Assemblea dei soci:	
	- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;	
	- stabilire il numero dei consiglieri da eleggere ed eleggere i componenti del Consiglio direttivo;	
	- eleggere i membri del Collegio dei Garanti;	
	- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;	
	- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;	
	- approvare il bilancio;	
	- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento alla sua competenza.	
	ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	1 La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regola-	

	mento e nel rispetto dell’art 24 del CTS.	
	2 L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell’Assemblea dei soci avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell’Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’incontro e l’elenco delle materie da trattare.	
	3 Potranno prendere parte all’Assemblea dei soci, i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.	
	4 I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.	
	5 L’Assemblea dei soci è presieduta da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.	
	6 L’Assemblea dei soci nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.	
	7 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.	
	8 Delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.	
	ARTICOLO 13 - VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE	
	1 L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera valida-	

	mente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	2 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3 La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	4 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	5 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.	
	ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1 Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Direttore Generale. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	2 Il Consiglio direttivo rimane in carica 7 (sette) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	

	3 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.	
	4 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	5 Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.	
	6 Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	7 La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti.	
	ARTICOLO 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1 Sono compiti del Consiglio direttivo:	
	a) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo;	
	b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;	
	c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;	

	d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;	
	e) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;	
	f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.	
	ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE	
	1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo.	
	2 In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.	
	3 Il Presidente:	
	a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;	
	b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;	
	c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;	
	<i>d) può delegare il Direttore Generale ad agire in rappresentanza dell'APS "Senza sbarre" per il compimento di atti e attività comprese negli obbiettivi stabiliti dal presente Statuto;</i>	
	e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguar-	

	danti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	f) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;	
	g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;	
	h) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza	
	dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso allo strumento del-	
	la Procura speciale.	
	ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE GENERALE	
	1. Il Direttore generale collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività e-	
	secutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'As-	
	sociazione.	
	2. Il Direttore Generale cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi	
	pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.	
	3. Il Direttore Generale sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale di-	
	pendente.	
	4. Il Direttore Generale cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne	
	tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri	
	contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio.	
	<i>5. Al fine di realizzare gli obiettivi di gestione di cui al comma che precede, previa</i>	
	<i>intesa con il Presidente, può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è</i>	
	<i>autorizzato ad operare autonomamente sugli stessi, comunicando trimestralmen-</i>	
	<i>te al Presidente l'elenco delle operazioni compiute.</i>	
	ARTICOLO 18 - DIMISSIONI	
	1 Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'anno sociale venissero a	
	mancaire uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, su-	
	bentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al	

	più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio	
	proseguirà carente dei suoi componenti fino al termine del settennio in corso.	
	2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le	
	relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Pre-	
	sidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio direttivo.	
	3 Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per	
	dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi	
	componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'As-	
	semblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova	
	costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazio-	
	ne ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo de-	
	caduto.	
	ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE	
	1 L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo	
	quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n. 117. I componenti di	
	tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle	
	proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va, poi, trascritto	
	nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato	
	nella sede dell'Associazione.	
	2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di con-	
	trollo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla	
	sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei so-	
	ci.	
	3 I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adu-	
	nanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica per tre anni e sei mesi.	

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI GARANTI

1 Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) membri e rimane in carica 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi. I relativi membri non devono rivestire nessuna altra carica a livello associativo.

2 Il Collegio dei Garanti si esprime sui ricorsi relativi ai provvedimenti di rigetto delle domande di adesione e di esclusione. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 In caso di dimissioni di uno dei componenti subentra il primo dei non eletti, in caso di parità di voto la precedenza spetta al più giovane.

ARTICOLO 21 - VOLONTARI

1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente	
	di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volonta-	
	ria.	
	ARTICOLO 22 - IL BILANCIO	
	1 Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere	
	convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	2 Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendicon-	
	to gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazio-	
	ne di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanzia-	
	rio dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	3 Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denomi-	
	nate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro può redige-	
	re il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.	
	4 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decre-	
	to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e sue successi-	
	ve modifiche e/ o integrazioni e/o sostituzioni.	
	5 Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veri-	
	tiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associa-	
	zione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.	
	6 Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del gior-	
	no l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associa-	
	ti copia del bilancio stesso.	
	7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazio-	
	ne redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	

	ARTICOLO 23 - ANNO SOCIALE	
	L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	ARTICOLO 24 - ENTRATE	
	1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	a) quote e contributi dei soci;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	g) raccolte pubbliche di fondi;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	2 Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti	
	nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.	
	ARTICOLO 25 - IL PATRIMONIO	
	1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di	
	proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e/o donazioni.	
	2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni al-	
	tra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	3 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,	
	nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la de-	

	stinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell’art. 8 com-	
	ma 2 del D. lgs. 117/2017.	
	4 Il patrimonio può essere incrementato mediante:	
	a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà	
	dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti con lasciti e/o do-	
	nazioni;	
	b) contributi, erogazioni, lasciti e/o donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;	
	c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	d) decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione	
	di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie che sia ritenuta non occor-	
	rente per finanziarie l’attività corrente dell’Associazione;	
	e) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione.	
	5 Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al	
	fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.	
	6 Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione su-	
	bisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla nor-	
	mativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, pruden-	
	za e diligenza.	
	7 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo	
	criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’As-	
	sociazione al finanziamento dell’attività corrente della Associazione.	
	ARTICOLO 26 – RACCOLTA FONDI	
	1 L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le pro-	
	prie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, do-	
	nazioni e contributi di natura non corrispettiva.	

2	L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.	
3	L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. É, comunque, facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.	
4	Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.	
5	Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.	
	ARTICOLO 27 –LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE	

	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbliga-	
	torie:	
	a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del	
	Consiglio direttivo;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisio-	
	ne;	
	d) il registro dei volontari;	
	e) scritture contabili e relative al bilancio.	
	ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO	
	1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.	
	2 L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce con-	
	testualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la	
	devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, Il patrimonio resi-	
	duo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Ter-	
	zo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.	
	117/2017.	
	ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le dispo-	
	sizioni del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017 e successive modificazioni e integra-	
	zioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto	
	compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.	
	F.to: GIANNICOLA SINISI;	
	F.to: sac. RICCARDO AGRESTI;	
	F.to: + LUIGI MANSI;	

[illegible]